# STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO ITALO - LITUANA

#### Art. 1

È costituita un'Associazione senza fini di lucro, retta dal presente Statuto e dalle norme vigenti in Italia. L'Associazione è denominata "Camera di Commercio Italo Lituana" (di seguito indicata anche come "la Camera")

#### Art. 2

L'Associazione ha per fine di consolidare ed accrescere e sviluppare i rapporti economico-commerciali tra l'Italia e la Lituania.

Per conseguire tale obiettivo l'Associazione può:

- a) Organizzare riunioni, conferenze e altre manifestazioni, promuovere studi e ricerche di mercato, stimolare la partecipazione degli operatori economici a fiere ed esposizioni; organizzare missioni di operatori da e per la Lituania; sviluppare ogni altra azione tesa ad incrementare le relazioni economiche italo-lituane, a diffondere la conoscenza reciproca delle caratteristiche dei settori industriale, agricolo, commerciale e turistico, a favorire il trasferimento di tecnologie e lo scambio di beni e servizi, a promuovere la costituzione di società miste;
- b) sottoporre alle Autorità competenti e, in particolare, alle Autorità diplomatiche e consolari dei paesi interessati, iniziative che possano favorire lo sviluppo delle relazioni economiche tra l'Italia e la Lituania;
- c) promuovere ed estendere ogni possibile assistenza per la definizione di controversie tra soggetti italiani e Lituani;
- d) creare un centro di documentazione che possa rilevare e diffondere le leggi ed i regolamenti in vigore in Italia e in Lituania e tutti i dati e le notizie, in particolare di carattere economico, finanziario e commerciale, che abbiano riferimento con lo scopo dell'Associazione;
- e) promuovere iniziative editoriali per la pubblicazione di periodici, monografie, annuari della Associazione o relativi alle relazioni italo-lituane con esclusione della pubblicazione di quotidiani;
- f) compiere ogni altra attività che gli organi sociali considerino utile ed opportuna ovvero strumentale al perseguimento delle finalità ed allo sviluppo dell'Associazione;
- È espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante tutta la vita dell'Associazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 15 febbraio 2000 n. 96.
- Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione e lo svolgimento dell'attività di cui a questo articolo.

#### Art. 3

#### **DURATA E SEDE**

L'Associazione ha durata illimitata a decorrere dalla data della sua costituzione.

L'Associazione ha sede in Roma, Via Appia Antica 249/B. Essa ha facoltà di istituire uffici e nominare rappresentanti in altre città d'Italia e nel territorio lituano.

#### Art. 4

# **PATRIMONIO**

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi associativi versati dagli associati;
- b) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d) da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione;
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

#### Art. 5

#### **ASSOCIATI**

Possono essere associati dell'Associazione ogni società, impresa, istituzione e persona sia fisica che giuridica che abbiano sede o residenza in Italia o Lituania.

La qualità di associato si acquisisce con l'accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione, che decide insindacabilmente e senza obbligo di motivazione.

Il Presidente ed il Segretario Generale, congiuntamente ed in via provvisoria, possono ammettere a partecipare all'Associazione e così a fruire delle attività e dei servizi di questa, nonché ad esercitare tutti i diritti degli associati, chi ne abbia fatta richiesta ed abbia nazionalità italiana o lituana.

Tale ammissione è soggetta a ratifica del Consiglio da deliberare alla prima riunione successiva:

L'associato è tenuto:

- al rispetto dello Statuto e delle decisioni degli organi dell'Associazione;
- a non compiere attività contrastanti con i fini dell'Associazione;
- a versare con regolarità il contributo associativo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Dall'atto di ammissione gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di Associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

L'associato adempiente ha diritto di partecipazione e di voto in Assemblea.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Associati di diritto possono essere istituiti con deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

La distinzione degli associati nelle categorie di associati ordinari ed associati di diritto non comporta un differente trattamento in merito alla disciplina del rapporto associativo, entrambe le categorie hanno diritto di partecipare alle assemblee, se maggiori di età, di ivi esprimere il proprio voto.

# Art. 6

La qualità di associato si perde per estinzione, per dimissioni, o per esclusione.

La esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio di Amministrazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Tutti gli associati hanno uguali diritti ed obblighi. I soci si distinguano in onorari, personalità di particolare merito e prestigio, ed effettivi.

I soci effettivi sono ordinari, con diritto di voto attivo e passivo, e sostenitori. I soci sostenitori godendo solo al diritto di voto passivo, rappresentano quei soggetti i quali si distinguono per il loro impegno sociale ed economico, sostenendo le attività dell'Associazione usufruendone dei servizi.

Il socio che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti può essere escluso dall'Associazione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

# Art. 7

# **ORGANI**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti,
- la Segreteria.

L'elezione degli organi amministrativi, improntata alla massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo, avviene con la partecipazione paritaria di tutti i soci aventi diritto e non può essere in alcun modo vincolata o limitata.

#### Art. 8

#### **ASSEMBLEA**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione è ordinaria o straordinaria. Essa si tiene in Italia o in Lituania o anche in un luogo diverso dalla sede della Camera.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione o, in caso di necessità o urgenza, dal Presidente e dal Segretario Generale congiuntamente, almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione mediante comunicazione scritta agli associati mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno.

Spetta all'Assemblea ordinaria delibera in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo presentato dal Consiglio di Amministrazione;
- alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- alla nomina del Collegio dei Revisori e del Tesoriere determinando i loro emolumenti;
- agli altri oggetti attinenti alla gestione della Associazione riservati alla sua competenza dallo Statuto o sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- pronuncia lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera sulla nomina o sui poteri dei liquidatori, determinandone il compenso.

Le assemblee sono convocate mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza con indicazione della data, del luogo e dell'ora della riunione anche per l'eventuale seconda convocazione.

Il Consiglio è tenuto a convocare e a tenere l'Assemblea entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, formulata da almeno un quinto degli associati ordinari.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato cui abbia conferito delega scritta. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto a un voto.

La verifica delle presenze e delle deleghe avviene sotto la responsabilità del Presidente e del Segretario Generale.

L'Assemblea è presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti o, in loro assenza, dall'associato nominato dall'Assemblea stessa.

Su indicazione del Presidente l'Assemblea nomina il Segretario della riunione.

Il presidente ed il Segretario sottoscrivono il verbale della riunione che deve indicare il nome o la denominazione degli associati presenti personalmente o per delega.

# Art. 9

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'associazione è governata da un Consiglio di Amministrazione, composto da componenti di nazionalità italiana o lituana in numero compreso da tre a sette membri. Dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente uno o più Vicepresidenti.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha cooptati.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio può decidere di far presenziare alle sue riunioni altri invitati.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per intraprendere o autorizzare tutte le attività, tutti gli atti e tutte le operazioni mobiliari o immobiliari, ivi compresa l'acquisizione o l'alienazione di partecipazioni societarie, che rientrino nelle finalità dell'Associazione e che non siano espressamente riservate all'assemblea dal presente Statuto. Il Consiglio è l'unico responsabile dinanzi all'Assemblea degli Associati.

Esso è altresì l'unico responsabile verso terzi delle decisioni adottate e dell'esecuzione delle medesime.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti, oltre al Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere, determinandone gli emolumenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera presa con il voto favorevole della maggioranza, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del Collegio sindacale delle società per azioni.

Il Consiglio di Amministrazione potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell' Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiden.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata o posta elettronica. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

#### Art. 10

#### **PRESIDENTE**

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e vigila sull'esecuzione da parte del Segretario Generale delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione provvedendo di concerto con lo stesso. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente ha facoltà di stare in giudizio e di promuovere giudizi, appelli, ricorsi in sede civile, penale ed amministrativa innanzi a qualsiasi grado di giurisdizione e organo amministrativo, sottoponendo tali atti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente congiuntamente con il Segretario Generale può effettuare depositi e prelievi, aprire ed estinguere conti correnti presso Banche, l'amministrazione postale ed altri Istituti. Richiedere fideiussioni sia bancarie che assicurative e, compiere ogni operazione utile ad assicurare il corretto impiego delle risorse dell'Associazione nell'ambito dello scopo sociale.

#### **Art. 11**

# **COLLEGIO DEI REVISORI**

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

# Art. 11 Bis

# IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale ha il diritto e l'obbligo di vigilare sul generale andamento della gestione e di adottare tutte le misure per impedire il compimento ed attenuare le conseguenze dannose di atti pregiudizievoli ogniqualvolta lo ritenga necessario nell'interesse dell'Associazione.

L'attività funzionale dell'Associazione è svolta dal Segretario Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Segretario potrà essere affiancato da collaboratori, i quali sono proposti dal Segretario stesso ed approvati dal Consiglio di Amministrazione.

La funzione del Segretario può essere attribuita ad un collaboratore esterno, ma, in ogni caso, non prevede vincolo di subordinazione. Il Segretario Generale partecipa a tutte le riunioni degli organi collegiali con voto consultivo e con funzione di verbalizzazione.

Il Segretario da esecuzione, fissando ove del caso le modalità, alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

In caso di impedimento del Presidente provvede a convocare l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 11 Ter

# IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare persone di chiara fama, esperienza e competenza nel settore economico, sociale e culturale, anche non membri dell'Associazione, a comporre il Comitato Scientifico quale organo consultivo della Camera.

I membri del Comitato Scientifico che non siano soci non hanno diritto di voto.

Il parere del Comitato Scientifico non è vincolante per le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 12

# **BILANCIO**

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 13**

# **ESTINZIONE**

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

I liquidatori vengono nominati dall'Assemblea straordinaria che abbia pronunciato lo scioglimento della Camera, i quali sottopongono all'Assemblea ordinaria il rendiconto finale.

L'Assemblea delibera sulla destinazione degli eventuali residui che devono essere devoluti ad associazioni od analoghi istituti senza fine di lucro, italiani o lituani, aventi finalità di cooperazione tra l'Italia e la Lituania.

# Art. 14

# NORMA DI CHIUSURA

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia. In caso di controversia tra la Camera ed i suoi soci sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.